

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3796-A} (*Urgenza*)

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE MARTINO EDOARDO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SEGGI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(LA MALFA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TRABUCCHI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(COLOMBO)

alla Presidenza il 6 maggio 1962

Accettazione ed esecuzione dell'emendamento all'articolo VI, paragrafo A 3, dello Statuto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica adottato a Vienna il 4 ottobre 1961 dalla V Conferenza generale dell'energia atomica

Presentata alla Presidenza il 3 agosto 1962

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo Statuto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, firmato a New York il 26 ottobre 1956 e ratificato dall'Italia nel settembre 1957, prevedeva i seguenti organi:

a) una Conferenza generale dei delegati di tutti gli Stati aderenti, con funzioni deliberanti e parità di voto;

b) un Consiglio dei governatori composto di:

cinque membri nominati dal Consiglio dei governatori uscente tra gli Stati aderenti più progrediti nel campo della tecnologia dell'energia atomica;

otto membri nominati dallo stesso Consiglio e scelti obbligatoriamente uno per

ciascuna delle seguenti regioni geografiche: America del Nord, America latina, Europa occidentale, Europa orientale, Africa e Medio Oriente, Asia meridionale, Asia Sud orientale e Pacifico, Estremo Oriente;

due membri scelti dal medesimo Consiglio fra Belgio, Cecoslovacchia, Polonia, Portogallo, nonché un membro scelto fra i fornitori di assistenza tecnica;

dieci membri eletti non più, dal Consiglio, ma dalla Conferenza generale tenendo conto di una equa rappresentanza, in seno al Consiglio, dei membri delle otto regioni geografiche sopra indicate.

Orbene, proprio per assicurare una più equa rappresentanza della regione « Africa e Medio Oriente », la quinta Conferenza generale dell'energia atomica ha adottato a

Vienna il 4 ottobre scorso un emendamento all'articolo VI, paragrafo A-3, dello Statuto dell'Agenzia, che porta a tre i membri di detta regione in seno al Consiglio.

Nell'adottare all'unanimità detto emendamento, la quinta Conferenza generale dell'energia atomica ha anche espresso la persuasione che il fatto di assicurare alla regione « Africa e Medio Oriente » una più equa rappresentanza in seno al Consiglio dei governatori costituisca importante fattore per incitare gli Stati di detta regione che ancora non son membri dell'Agenzia a chiedere di esservi ammessi.

Considerate le finalità che l'emendamento in oggetto persegue, il vostro Relatore vi chiede di volerne autorizzare l'accettazione.

MARTINO EDOARDO, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare l'emendamento adottato a Vienna il 4 ottobre 1961 dalla V Conferenza generale dell'energia atomica, a modifica dell'articolo VI, paragrafo A. 3), dello Statuto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, firmato a New York il 26 ottobre 1956.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'emendamento di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XVIII, paragrafo C. 2) dello Statuto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica.

DISEGNO DI LEGGE DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.